

STATUTO

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA GIOVANNI
PATTURELLI 14

Numero REA: CE - 338004

Codice fiscale: 04575370616

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2021 - Statuto completo	2
--	---

	"NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	
	RESPONSABILTA' LIMITATA"	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Caserta la Società cooperativa denominata	
	"NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	
	RESPONSABILTA' LIMITATA".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con decisione dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, occasioni di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci stessi.	
	L'attività della società cooperativa, pertanto, segue i principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa, secondo quanto disposto dal presente statuto, e dalla vigente normativa in materia di società cooperative previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti e/o iscrizioni in appositi Albi.	
	La società in funzione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente , che intende mantenere:	
	a) - non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo di buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;	
	b) - non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsti per i dividendi;	
	c) - non potrà distribuire riserve tra i soci operatori, nè durante la vita della cooperativa, nè successivamente al suo scioglimento;	
	d) - dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	

	La cooperativa, conformemente all'articolo 1, lettera a) della Legge
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse
	generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale
	dei cittadini, sviluppando in esso lo spirito mutualistico e solidaristico
	mediante la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.
	Considerato lo scopo mutualistico della società, così come sopra definito,
	nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la
	cooperativa ha come oggetto, diretto e/o in appalto o convenzione con enti
	pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o
	educative: - assistenza agli anziani, sostegno e recupero di adulti in
	difficoltà, mediante l'istituzione di case-albergo e/o comunità, alloggi e/o
	case di riposo nel rispetto della normativa vigente pro tempore, assistenza
	domiciliare a soggetti in difficoltà di qualsiasi età; - promozione e
	diffusione di iniziative, studi e convegni sul tema degli adulti ed anziani in
	difficoltà; - promozione di corsi di formazione professionale; - acquisizione,
	mediante convenzioni con enti pubblici e/o privati, della gestione di centri
	per anziani, estivi, ricreativi ed a servizi residenziali e semiresidenziali; -
	somministrazione di bevande ed alimenti per i fini sopra indicati ed
	esclusivamente nei centri/locali della cooperativa; - raccolta di fondi
	attraverso finanziamenti pubblici e privati, sponsorizzazioni, donazioni, il
	tutto al fine di permettere la realizzazione e la massima partecipazione ai
	progetti della cooperativa ed agli scopi socio-sanitari, ed in particolare per
	lo sviluppo delle seguenti attività: a) prevenzione, cura e recupero dei
	tossicodipendenti; assistenza socio-sanitaria sia domiciliare che in case
	famiglia, di riposo e di alloggio nonché centri diurni, per soggetti
	svantaggiati come anziani, disabili, minori, immigrati, malati cronici; b)
	sviluppo e gestione rischio di servizi rivolti a persone disagiate, nonché
	promozione di servizi domiciliari, residenziali, semiresidenziali ed ogni
	altra attività connessa e similare; c) organizzazione di attività di svago per
	persone svantaggiate, quali gite, vacanze e similari, con l'organizzazione e
	gestione anche del trasporto, potendo svolgere tali servizi anche
	concludendo contratti con altre cooperative ed altre società sia in Italia che
	all'estero; - vendita e noleggio al pubblico nonché commercio al dettaglio di
	articoli e prodotti sanitari, nel rispetto della normativa pro tempore vigente;
	- servizi di onoranze funebri ed attività connesse quali, a titolo
	esemplificativo e non esaustivo, la gestione delle pratiche amministrative
	mortuarie in conto terzi; - vendita, mediante distributori automatici, di
	alimenti e bevande calde; - promozione ed inserimento lavorativo di
	soggetti svantaggiati, così come definiti dall'art. 4 della Legge 8 novembre
	1991, n. 381, nei seguenti settori: a) ospitalità, ristorazione ed attività aperte
	al pubblico in genere, ivi comprese quelle accessorie e connesse quali
	l'intrattenimento e l'organizzazione di eventi; b) preparazione di cibi e
	pietanze per mense e catering; c) pulizia e disinfestazione di aree pubbliche
	e private; d) facchinaggio e trasporto di persone e cose; e) servizi di guardia
	e custodia, ivi compresa l'attività di portierato in uffici, magazzini, alberghi
	ed ogni altra struttura ricettiva; f) organizzazione di eventi e corsi di
	formazione nei settori sopra individuati. Le attività di cui al presente
	oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in
	appositi albi o elenchi. La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto

	indette da enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente, anche in
	associazioni temporanee di imprese, per lo svolgimento delle attività
	previste nello statuto. La cooperativa potrà richiedere e utilizzare le
	provviste disposte dalla unione europea, dallo stato, dalla regione, dagli
	enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della
	cooperazione. La cooperativa potrà inoltre, compiere tutti gli atti e negozi
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa
	la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione
	o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992
	numero 59 e eventuali norme modificative e integrative. La cooperativa
	potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari e assumere partecipazioni in
	altre imprese, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. La
	cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai
	regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con
	apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Tassativamente
	vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Il tutto nel
	rispetto delle inderogabili disposizioni normative previste dall'articolo 1
	del d.lgs. 24 febbraio 1998 numero 58 e dall'articolo 106, primo comma, del
	d.lgs. 1 settembre 1993 numero 385. La cooperativa può aderire ad un
	gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'articolo 2545 septies codice
	civile.
	La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali,
	finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo
	amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la
	realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere
	interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per
	oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente
	che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonchè rilasciare garanzie e
	fideiussioni a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico
	e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a
	quelle che costituiscono l'oggetto sociale. La società può svolgere la propria
	attività anche con terzi.
	TITOLO III
	SOCI COOPERATORI
	Art. 5 (Soci cooperatori)
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei
	requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto.
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese
	identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione
	dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva
	concorrenza con la Cooperativa.
	Art. 6 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona
	fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darle immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
	Art. 10 (Esclusione)
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e seguenti del presente statuto.
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
	Art. 12 (Liquidazione della quota)

	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
	Art. 13 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e

	del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI
	Art. 15 (Soci sovventori) Ferre restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori) I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque).
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
	Art. 18 (Deliberazione di emissione) L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi della Società:	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi con avviso spedito almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci	
	al domicilio risultante dal Libro soci (nel caso di convocazione a mezzo fax,	
	posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al	
	numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che	
	siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal Libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere	
	indicati l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in	
	Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con	
	diritto di voto e tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	degli argomenti.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché	
	sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dell'Organo di controllo;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori	
	ed all'Organo di controllo;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di	
	controllo;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo	
	amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve	
	essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.	
	22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti	
	che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	

	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 28 (Votazioni) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti come da apposito regolamento approvato dall'assemblea. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione) La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Per organo amministrativo si intende il consiglio di amministrazione. Almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere soci cooperatori. La residua parte può essere nominata anche tra i non soci.	
	Art. 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	

	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e restano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica, fatta salva la rieleggibilità. La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
	Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.
	Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 c.c.
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
	E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori) Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e

	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.
	Art. 36 (Rappresentanza)
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
	Art. 37 (Organo di controllo)
	La società, nei limiti delle norme che ne sanciscono l'obbligatorietà, può nominare un Organo di controllo nel rispetto delle regole sancite dagli articoli 2543 e 2477 del codice civile, che avrà competenze, poteri e doveri di legge.
	TITOLO VII
	CONTROVERSIE
	Art. 38 (Clausola arbitrale)
	Sono devolute alla cognizione di arbitri, secondo le disposizioni di cui al D.lgs.n. 5 del 2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)
	Gli Arbitri sono in numero di 3 (tre).
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della società.
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del

	D.Lgs. n. 5/2003.
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
	Art. 40 (Esecuzione della decisione) Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Art. 41 (Scioglimento anticipato) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri, e fissando i criteri per la liquidazione.
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c);
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art. 43 (Regolamenti) L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 27.
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
	Art. 45 (Rinvio) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a

responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.